

n. 9/2022-1 R.G. P.U. (Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore)



TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini

ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (art. 70 co. 1 C.C.I.)**

letto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 9.11.2022 dalla sig.ra **TORCHIA Silvana (C.F.: TRCSVN65B49H403P)** – rappresentata dall'avv. Paola Bellomo - nata a Rocca di Neto (KR) il 9.2.1965, residente in Crotona, alla via Taras n. 29, tramite l'O.C.C. costituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Crotona, in persona dei gestori della crisi dott.ri Rosario Misuraca (C.F.: MSRRSR77D23D122K) e Maria Giuseppina Iembo (C.F.: MBIMGS72D49C352X);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale (art. 27 co. 2 e co. 3 lett. b C.C.I.) atteso che il ricorrente risiede in comune ricompreso nel circondario dell'intestato ufficio giudiziario;
rilevato che il piano è stato depositato da soggetto che riveste la qualifica di *consumatore* – definito dall'art. 2 lett. e) quale “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”. Sul punto deve segnalarsi come sia da ritenersi superato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale in presenza di un contratto di garanzia è all'obbligazione garantita che deve farsi riferimento per verificare la sussistenza del requisito soggettivo di consumatore (cfr. in tal senso tra le altre Cass. Sez. III, n. 25212/2011; Cass. Sez. VI, n. 24846/2016), in quanto il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass 08/05/2020, n. 8662; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019), sulla scia dell'insegnamento del giudice europeo, è nel senso di ritenere che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto abbia assunto agito, dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto

dal fideiussore, circostanze che nella fattispecie non ricorrono, come è emerso dalla disamina delle visure storiche sulle partecipazioni e sulle cariche rivestite dalla ricorrente;

rilevato che l'odierna parte ricorrente, proprio in quanto consumatore, rientra nell'elenco dei soggetti cui l'art. 2 lett. c, in comb. disp. con l'art. 65 co. 1, per il fatto di non essere soggetti né assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, apre la strada alle procedure di sovraindebitamento quale quella di specie;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode – ritenendosi sussistente allo stato il requisito della *meritevolezza* - dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nel tentativo di rafforzare la posizione dell'impresa del coniuge nel momento in cui richiedeva il supporto del ceto bancario, prestando garanzia ed in ogni caso potendo contare sulla garanzia patrimoniale generica costituita dal proprio cespite immobiliare (villino di via Taras, distinto al catasto fabbricati del Comune di Crotona

■ attualmente sottoposto ad esecuzione forzata immobiliare n. 73/2020 Trib. Crotona, G.E. dott. Davide Rizzuti, unitamente ad immobili di altri soggetti). Del resto, sempre sul requisito della *meritevolezza* deve richiamarsi autorevole dottrina la quale ha evidenziato che *“il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi sol perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere. Il rischio, dal punto di vista della lettura del testo, e nell'ottica dell'interpretazione teleologica, è quello di vanificare del tutto la riforma della legge n. 3/2012, trasfusa nel Codice della Crisi e di preparare il terreno a distorte prassi che porranno nuovi e diversi (benché antichi, ma sdoganati con una diversa accezione) sbarramenti alle procedure di sovraindebitamento. Ciò che si impone, allora, è distinguere dalla condotta di sovraindebitamento la mera sproporzione del debito (il sovraindebitamento) e non farne ciò che non è, vale a dire un sintomo della gravità della colpa come tale (limitandosi ad una mera operazione di conteggio numerico = tanto debito, tanto patrimonio e quindi dentro o fuori secondo un mero calcolo aritmetico), e andare piuttosto a vedere le cause del sovraindebitamento: il debitore ha agito con intenzione di danneggiare i creditori? era in malafede? ha compiuto operazioni di puro rischio? ha nascosto beni? Senz'altro in questi casi si avrà colpa grave, o malafede, o frode. Ma se il debitore non ha causato il sovraindebitamento con una particolarmente prava connotazione dell'animo, ma ha solo subito il tasso usurario, o ha dovuto far fronte ai crescenti bisogni familiari o a quale altra necessità della vita, allora non può certo dirsi che versasse in colpa grave sol per aver contratto un debito sproporzionato o, più precisamente, la contrazione di un debito assai sproporzionato può essere solo il sintomo di una condotta prava, non certo la prova esclusiva e autoreferenziale di essa, perciò,*

qualora si ritenesse grave la sproporzione, si dovrà anche indagare sulle ragioni che hanno condotto a quella sproporzione e non certo limitarsi a constatarla numericamente. In definitiva, le cause della condotta di sovraindebitamento, nella volontà del Legislatore della riforma, assumono un peso decisivo e autonomo rispetto al mero dato numerico della sproporzione del debito, che – come tale – è anzi il requisito oggettivo di accesso alle procedure esdebitative”;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell’art. 67 co. 2 (*a.* elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; *b.* indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio; *c.* elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; *d.* dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; *e.* indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia) e, altresì, la relazione dell’O.C.C. con il contenuto di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 68 (*a.* l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le obbligazioni, *b.* l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, *c.* la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; *d.* l’indicazione presunta dei costi della procedura; *e.* l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l’esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dal co. 1 dell’art. 65, che rinvia, a fini definitivi, all’art. 2 lett. *c.* da intendersi in termini di *stato di crisi o di insolvenza*), considerato che la ricorrente non è titolare di beni immobili, all’infuori di quello dianzi indicato e sottoposto ad esecuzione, né è titolare di mobili registrati ma esclusivamente di un reddito prodotto dall’attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile [REDACTED] a fronte di una esposizione debitoria complessiva, con riferimento alla debitoria che si intende ristrutturare di [REDACTED] (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), risultante all’esito delle operazioni di circolarizzazione poste in essere dall’OCC nei confronti dei creditori UNIPOLREC e Agenzia delle Entrate Riscossione, con spese di mantenimento mensili indicate in [REDACTED] per un nucleo familiare costituito dalla ricorrente, dal coniuge ([REDACTED] [REDACTED]) e di un figlio diciottenne che sta ultimando la scuola secondaria;

rilevato che i debitori hanno presentato, ai sensi dell’art. 67 cc.ii., un piano che prevede il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del debito avente titolo nel mutuo ipotecario concluso con BPER BANCA, mantenendo estraneo al piano il predetto credito da finanziamento e l’immobile ipotecato adibito a sua abitazione principale, sito in Crotone, via

Taras, distinto al catasto fabbricati del Comune di Crotona alla [REDACTED]
[REDACTED]

rilevato che l'O.C.C. ha dichiarato che la ricorrente ha sinora adempiuto alle proprie obbligazioni di rimborso del mutuo, e ritenuto che il prezzo dell'immobile risultante da eventuali procedure liquidatorie è senz'altro capiente rispetto al credito residuo del creditore ipotecario, pari ad [REDACTED]

preso atto che il piano proposto ai creditori UNIPOLREC e Agenzia delle Entrate Riscossione prevede il pagamento:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ritenuto, pertanto, che il piano debba intendersi nelle condizioni sostanziali proposte dalla debitrice ossia, previo pagamento integrale entro aprile 2023 dei crediti prededucibili (O.C.C.) e privilegiati (Agenzia delle Entrate Riscossione) ed esclusione del creditore ipotecario (BPER BANCA), con devoluzione proporzionale ai creditori chirografari UNIPOLREC e Agenzia delle Entrate Riscossione;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124- bis T.U.B.;

visti gli artt. 65, 67, 68, 69 e 70 co. 1 C.C.I.,

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentati;

ORDINA

alla ricorrente il deposito degli assegni circolari per €130.000,00 in originale presso la cancelleria concorsuale ove resteranno custoditi in cassaforte sino all'eventuale omologa del piano;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dei gestori della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, ivi compresi coloro che sono stati esclusi dalla ristrutturazione, per mail certificata o, in mancanza, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, **entro trenta giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3 C.C.I.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Crotona (www.tribunale.crotone.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante) previo oscuramento

- dei dati sensibili del ricorrente, mantenendo in ogni caso, la visibilità del nome e del codice fiscale del medesimo;

- dei dati personali di terzi diversi dal ricorrente;

- delle motivazioni posta alla base della domanda di accesso alla procedura e, dunque, della genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle sole strette indicazioni operative relative al contenuto del piano e della proposta;

DISPONE

ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.C.I., la **sospensione** delle procedure esecutive – limitatamente agli immobili nella titolarità della ricorrente - e il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il **divieto** a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I. l'O.C.C., sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. – che riserva di fissare eventuale udienza - e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

Manda alla cancelleria per la comunicazione urgente ai Gestori della crisi, dott.ri Rosario Misuraca e Maria Giuseppina Iembo, e, per il tramite di questi, al difensore della ricorrente.

Crotone, li 24 gennaio 2023

Il Giudice designato
Dott. Emmanuele Agostini